

# Publicazione del Decreto CER che incentiva la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso

24 gennaio 2024

---

## Autori

**Pinella Altiero**

Counsel



**Marco Muscettola**

Partner



**Beatrice Buntin**

Senior Associate



**Alessia Francesca**

**Sblendido**

Associate



[lexia.it](https://www.lexia.it)

In data 23 gennaio 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ("MASE") del 23 febbraio 2023 che incentiva la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso (il "Decreto CER"). Il Decreto CER entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (ossia il 24 gennaio 2024).

Il Decreto CER disciplina, in particolare:

**A] le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e**

**B] i criteri e le modalità dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR").**

Si riportano di seguito le principali previsioni del Decreto CER appena pubblicato dal Ministero.

## **A] Incentivi**

### **I] I requisiti di ammissibilità**

Gli incentivi si applicano agli impianti a fonti rinnovabili, inseriti all'interno delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, che rispettano – tra gli altri - i seguenti requisiti:

a) impianto di **potenza non superiore a 1 MW**;

b) le CER sono realizzate nel **rispetto delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 199/2021**;



c) le CER **risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio; inoltre, la partecipazione delle imprese alle CER in qualità di soci o membri è consentita esclusivamente per le PMI;**

d) gli impianti di produzione e i punti di prelievo che fanno parte della CER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla **medesima cabina primaria;**

e) gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e costruttivi che verranno specificati nelle future Regole Tecniche del Gestore dei Servizi Energetici ("**GSE**");

f) l'investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all'Allegato IV al Regolamento UE 2021/241;

g) le CER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti; tale disposizione trova applicazione per le percentuali di quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:

- nei casi di accesso alla sola tariffa incentivante: 55 %;

- nei casi di cumulo della tariffa premio con contributo in conto capitale: 45 %.

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE.

h) le CER assicurano **completa, adeguata e preventiva informativa ai propri soci o membri sui benefici** loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;

### **II] La tariffa incentivante**

Alla quota di energia condivisa nell'ambito delle CER è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, pari a:



- per gli impianti di **potenza superiore a 600 kW** la tariffa è composta da un importo fisso di **60 euro/MWh più una parte variabile che non può eccedere il valore di 100 €/MWh**;
- per gli impianti di **potenza maggiore di 200 kW e fino a 600 kW** l'importo fisso è di **70 euro più un premio che non può eccedere il valore di 110 €/MWh**;
- infine, per gli impianti di **potenza minore o uguale a 200 kW** l'importo fisso è di **80 euro più un premio che non può eccedere il valore di 120 €/MWh**.

### **III] Cumulabilità degli incentivi**

Gli incentivi oggetto del Decreto CER sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante è pari a 20 anni e decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti deve essere presentata tramite il sito del GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it)) corredata dalla documentazione.

Il GSE, inoltre, può disporre la decadenza degli incentivi con integrale recupero delle somme già eventualmente versate qualora riscontri la perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità su menzionati ovvero nel caso di dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo.

## **B) Contributo in conto capitale**

### **I] Requisiti di accesso**

Le Comunità energetiche rinnovabili risultano costituite alla data di presentazione della domanda di

accesso al contributo in conto capitale.

- Potenza massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, **non superiore a 1 MW**;



- **Avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo;**
- Possesso del **titolo abilitativo** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- Possesso del **preventivo di connessione** alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- Connessione degli impianti di produzione e dei punti di prelievo facenti parte le CER connessi alla rete di distribuzione sottesa alla **medesima cabina primaria;**
- **Entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo** e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (target PNRR).

### **II] Erogazione del contributo in conto capitale**

Il GSE eroga il **beneficio secondo i principi che verranno definiti nelle future Regole Tecniche del GSE, nel rispetto dei seguenti principi:**

**a) su espressa richiesta del beneficiario, potrà essere garantita un'anticipazione fino al 10 % del contributo;**

**b) in alternativa, sulla base delle spese effettivamente sostenute, il beneficio potrà essere erogato in un'unica soluzione o in più quote, in relazione allo stato di avanzamento lavori;**

**c) le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione al GSE della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario e a valle della sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli incentivi.**

Il costo di investimento massimo di riferimento per l'erogazione del finanziamento è posto pari a

(i) 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW,

(ii) 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW,

(iii) 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW.

L'Allegato 2 al Decreto CER elenca le seguenti **spese ammissibili:**



- 1) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica);
- 2) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- 3) acquisto ed installazione di macchinari, impianti ed attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- 4) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- 5) connessione alla rete elettrica nazionale;
- 6) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- 7) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- 8) direzioni lavori e sicurezza;
- 9) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

### **Le Regole Operative**

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto CER, il MASE provvederà - previa verifica da parte dell'ARERA e su proposta del GSE - ad approvare le **regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi per le CER.**

Il GSE, inoltre, renderà disponibili sul proprio sito istituzionale<sup>1</sup> documenti e guide informative al fine di guidare e aiutare gli utenti nella costituzione delle CER e, in raccordo con il MASE, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo: il primo "step" consiste in alcune "FAQ" disponibili al seguente link [www.mase.gov.it/sites/default/files/Le%20Comunità%20Energetiche%20Rinnovabili%20-%20FAQ.pdf](http://www.mase.gov.it/sites/default/files/Le%20Comunità%20Energetiche%20Rinnovabili%20-%20FAQ.pdf)

---

<sup>1</sup> [www.gse.it](http://www.gse.it)



Infine, il GSE pubblicherà anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il testo del Decreto CER disponibile al seguente link [www.mase.gov.it/sites/default/files/Decreto%20CER.pdf](http://www.mase.gov.it/sites/default/files/Decreto%20CER.pdf)

---

## Il nostro team energy



**Marco Muscettola**  
Partner



**Pinella Altiero**  
Counsel



**Nicoletta Bezzi**  
Associate



**Beatrice Buntin**  
Associate



**Alessia Francesca Sblendido**  
Associate



**Silvia Riga**  
Associate



**Matteo Vagnoli**  
Associate



*Il presente documento è redatto a fini informativi generali e non è volto a fornire un parere o una consulenza legale in relazione ai temi in esso trattati. I destinatari del presente documento non possono fare affidamento sui contenuti dello stesso; LEXIA Avvocati e/o i professionisti dello studio non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili in relazione a tali contenuti, sulla base di un mandato professionale o ad altro titolo.*